



# COMUNE DI POGGIOREALE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**Periodo 2019-2021**

*C.S.A.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Premesso che:


- In data 12/04/2019 è stata sottoscritta la preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte normativa triennio 2019/2021;
- Il CCDI è stato oggetto di esame da parte del Revisore dei conti che ha espresso con proprio verbale n. 13 del 24/04/2019 parere favorevole ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del Dlgs. 165/2001 con cui ha certificato la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, allegata all'ipotesi di contratto decentrato integrativo parte normativa triennio 2019/2021, nonché la compatibilità dei costi del suddetto CCDI con i vincoli di bilancio e con le vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- Il CCDI è stato esaminato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 del 30/4/19 dichiarata immediatamente eseguibile, che ha autorizzato il Segretario comunale, nella sua qualità di Presidente della delegazione Trattante di parte datoriale, a procedere alla sottoscrizione definitiva;

La delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali sottoscrivono in data 09/05/2019 il contratto collettivo decentrato integrativo giuridico del comune di Poggioreale per il triennio 2019/2021

Sottoscrivono

Per la parte pubblica:

- Il Presidente Segretario Comunale, dott.ssa Sandra Sala;
- Il Responsabile del settore finanziario, dott. Luigi Calamia, componente;
- Il Responsabile del Settore Tecnico, arch. Angelo Centonze, componente;
- Il Responsabile del Settore Amministrativo, Angelo Zummo;



**Per le organizzazioni sindacali :**


Organizzazioni Sindacali:

CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

Per la Rappresentanza sindacale unitaria :



Per la Rappresentanza sindacale unitaria



## SOMMARIO

### Titolo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

### Titolo II – Relazioni Sindacali

- Art. 4 – Obiettivi e strumenti
- Art. 5 - Contrattazione Collettiva Integrativa: soggetti
- Art. 6 - Materie oggetto di contrattazione decentrata
- Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
- Art. 8 - Clausole di raffreddamento e atti unilaterali
- Art. 9 - Interpretazione autentica

### Titolo III – ESERCIZIO DEI Diritti e delle Libertà Sindacali

- Art. 10 - Diritto di assemblea
- Art. 11 - Diritto di affissione

### Titolo IV - Ordinamento Professionale



- Art. 12 - Area delle Posizioni organizzative
- Art. 13 - Conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa
- Art. 14 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
- Art. 15 - Graduazione retribuzione di posizione e risultato Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato

### Titolo V - Rapporto di Lavoro

- Art. 16 - Orario di Lavoro
- Art. 17 - Orario di lavoro straordinario
- Art. 18 - Turnazione
- Art. 19 - Reperibilità
- Art. 20 - Orario Multiperiodale
- Art. 21 - Pausa
- Art. 22 - Orario di lavoro flessibile
- Art. 23 - Banca delle ore
- Art. 24 - Ferie, recupero festività soppresse e festività santo patrono
- Art. 25 - Ferie e riposi solidali
- Art. 26 - Modalità di richiesta e di fruizione dei permessi
- Art. 27 - Congedi per le donne vittime di violenza
- Art. 28 - Unioni civili
- Art. 29 - Formazione del personale

### Titolo VI - Tipologie Flessibili del Rapporto di Lavoro

- Art. 30 - Trattamento economico –normativo del personale con contratto a tempo determinato ed indeterminato
- Art. 31 - Rapporto di lavoro a tempo parziale



## Titolo VII - Sezione per la Polizia Locale

- Art. 32 - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato
- Art. 33 - Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
- Art. 34 - Indennità di servizio esterno
- Art. 35 - Indennità di funzione

## Titolo VIII - Responsabilità Disciplinare

- Art. 36 - Determinazione concordata della sanzione

## TITOLO IX -Trattamento Economico

- Art. 37 - Fondo risorse decentrate : componenti di costituzione
- Art. 38 - Fondo risorse decentrate: elementi di utilizzo
- Art. 39 -Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa
- Art. 40- Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance
- Art. 41- Differenziazione del premio individuale
- Art. 42- Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche
- Art. 43- Indennità correlata alle condizioni di lavoro. Individuazione misure e definizione criteri generali
- Art. 44- Indennità per specifiche responsabilità. Definizione criteri generali
- Art. 45- Attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operano un rinvio alla contrattazione collettiva. Definizione criteri generali

## TITOLO X -benessere del personale

- Art.46-Welfare integrativo
- Art.47-Smart-working
- Art.48-Telelavoro
- Art.49-Salute e sicurezza
- Art.50- Norma transitoria

Allegato n. 1 - Protocollo d'intesa per l'individuazione, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, di appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili e disciplina in caso di assemblee

Tabella A - Indennità correlate alle condizioni di lavoro

Tabella B - Indennità correlata per i servizi esterni di vigilanza

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

### Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato:
  - a) Art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;
  - b) CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;
  - c) D. Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", e successive modifiche e integrazioni;
  - d) Le disposizioni dei precedenti CCNL che continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 o non disapplicate.
2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal d.lgs. n. 150/2009, e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 ed in particolare, delle norme che dettano i criteri di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale.

## Art. 2


### Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, tempo pieno o part-time, dipendente dell'Amministrazione comunale di Poggioreale, ivi compreso il personale comandato o distaccato, (fatti salvi i diversi accordi con le amministrazioni interessate), inquadrato nelle categorie A, B, C, D.
2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.

## Art. 3

### Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui al successivo art. 6.
2. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) dell'art. 6, possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione in esso contenuta. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.
4. Con cadenza annuale saranno individuate e verificate le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e le eventuali integrazioni potranno essere apportate annualmente sulla base di verifiche derivanti dall'attuazione di processi di riforma e di riordino dei servizi.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, o P.E.C., almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
6. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.
7. Le Parti si impegnano a riaprire la trattativa qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.



## TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

### Art. 4

#### Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Il presente contratto riconosce nel sistema delle relazioni sindacali uno dei fattori principali per lo sviluppo e la modernizzazione della Pubblica amministrazione.
3. Le parti ritengono di dover proseguire il miglioramento della funzionalità dei servizi e del relativo accrescimento, dell'efficienza ed efficacia individuando specifici percorsi contrattuali che, in modo partecipativo e condiviso dei lavoratori, sappiano adeguatamente valorizzare la prestazione lavorativa e le singole capacità professionali degli addetti.
4. I modelli relazionali sono disciplinati nel Titolo II del CCNL 21.05.2018.

### Art. 5


#### Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dal CCNL 2016 – 2018 e dal presente CCDI tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
  - a) la RSU;
  - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale ( che potrebbe essere composta anche da componenti di parte politica ) sono nominati dalla Giunta Comunale.

### Art. 6

#### Materie oggetto di contrattazione decentrata

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
  - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 del contratto 2016/2018, tra le diverse modalità di utilizzo;
  - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
  - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
  - d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del contratto 2016/2018, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
  - e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
  - f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del contratto 2016/2018;
  - g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
  - h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
  - i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1 del contratto 2016/2018;
  - j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) del contratto 2016/2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
  - k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 del contratto 2016/2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
  - l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4 del contratto 2016/2018, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
  - m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
  - n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 del contratto



- 2016/2018;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
  - p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  - q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del contratto 2016/2018;
  - r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del contratto 2016/2018;
  - s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
  - t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
  - u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 del contratto 2016/2018 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67 del contratto 2016/2018;
  - v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
  - w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies del contratto 2016/2018, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
  - z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 23, comma 8 del contratto 2016/2018, in materia di turni di lavoro notturni.

#### Art. 7

##### Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 6, comma 1. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui di cui alla lett. a) dell'art. 6, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. Le parti, ogni anno, sulla base di quanto definito in termini di quantificazione delle risorse per il Fondo del salario accessorio, si incontrano per definire le materie di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) con specifico accordo che integra il presente CCDI. Qualora non si raggiunga l'accordo su una o più delle suddette materie ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, l'Ente può provvedere, in via provvisoria, esclusivamente sull'istituto oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali in questione è fissato in 90 giorni.
3. Sulle materie di cui all'art. 6, comma 1, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z) le parti, qualora ritenuto opportuno da uno dei soggetti firmatari, si incontrano, anche su specifiche materie, per valutare possibili modifiche a quanto disposto dal presente CCDI. Qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo ed ogni sua integrazione definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

#### Art. 8

##### Clausole di raffreddamento e atti unilaterali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti

